

Comune di MIRTO

(Prov di MESSINA)

P.R.G.



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA

VISTO: CON RIFERIMENTO AL PROPRIO VOTO

del 28.02.06

IL SEGRETARIO

# STUDIO AGRICOLO-FORESTALE

(Art 3 comma 11° L.R. 30/04/91 n° 15)



COMUNE DI MIRTO



11/16 28/3/95

in soprapprezzo con valore  
di soprapprezzo

## RELAZIONE INTEGRATIVA



Mirto, li 22 OTT. 1994

IL TECNICO

Dott. agronomo Franco Machi



*Handwritten signature of Franco Machi*

**RELAZIONE INTEGRATIVA ALLO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE  
INERENTE IL P.R.G. DEL COMUNE DI MIRTO.**

---

**PREMESSA**

L'Amministrazione Comunale, con note n. 4844 dell'8 agosto 1994, n. 4948 del 13 agosto 1994 e n. 5286 del 9 settembre 1994, scaturenti dalle osservazioni rappresentate dai cittadini nella pubblica assemblea del 25 luglio 1994 ed avente per oggetto la presentazione alla cittadinanza dello schema di massima del P.R.G., invitava il sottoscritto, estensore dello studio agricolo-forestale del territorio del Comune di Mirto e presentato in data 7.6.1994, " a **voier procedere ad una ulteriore verifica e ricognizione delle aree boscate insistenti sui territorio comunaie**". Tale richiesta è stata avanzata dall'Amministrazione comunale, "al fine di individuare e **perimetrare con particolare esattezza quelle superfici coperte da boschi e da fasce forestali da sottoporre a vincolo**", ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 lett e), della legge regionale 12.6.1976 n. 78, recante provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia, così come modificata dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 30.4.1991 n. 15.

Com'è noto, l'articolo 15 lett. e), della precitata legge regionale n. 78/76, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali, prescrive

fra l'altro che, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zona A e B, le costruzioni debbano arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.

Al fine di evadere la suddetta richiesta, il sottoscritto, alla luce delle superiori considerazioni, ha proceduto ad una ulteriore ricognizione di tutte le aree boscate presenti nel territorio e delle problematiche relative per meglio definire l'elaborazione del P.R.G..

E' da sottolineare, comunque, che a seguito delle nuove indagini e dei sopralluoghi effettuati in questa seconda fase dello studio agricolo-forestale, si è potuto rilevare come, rispetto al precedente lavoro, nulla è cambiato in termini di individuazione, localizzazione, consistenza e perimetrazione delle suddette aree.

Dal punto di vista giuridico, invece, è emersa, come si dirà in seguito, una sentenza di particolare rilevanza, che ad avviso dello scrivente dev'essere tenuta in debita considerazione, al fine di una più corretta individuazione delle aree boscate da sottoporre a regime vincolistico.

#### **CONSIDERAZIONI INERENTI LA LEGISLAZIONE DI SETTORE**

Successivamente alla presentazione dello studio agricolo-forestale è stato possibile acquisire dallo scrivente l'autorevole parere dell'Ufficio Legale e Legislativo della Regione Siciliana, che riprende la sentenza del Consiglio di

Giustizia Amministrativa del 5.5.1993

Secondo la suddetta sentenza si deve ritenere che "le norme di tutela paesistica ed urbanistica dei boschi e delle foreste facciano riferimento non a qualsiasi superficie coperta da alberi, ma a terreni sottoposti ad una particolare disciplina, o perché rientranti nel patrimonio pubblico forestale o perché comunque sottoposti a vincoli ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30.12.1923, che ne garantiscano la stabile destinazione".

La sentenza del C.G.A. pone, pertanto, una discriminante fra boschi demaniali o anche privati ma sottoposti a vincolo idrogeologico e come tali ritenuti non assoggettabili a cambi di coltura e di destinazione d'uso, ed altri boschi, che, in quanto non sottoposti a particolari regimi vincolistici, possono essere trasformati ed eliminati nella piena disponibilità e volontà del proprietario.

E' possibile dedurre, quindi, che il vincolo derivante dalla legge regionale riguarda solamente i boschi ricadenti nella prima fattispecie (demaniali o sottoposti a vincolo idrogeologico), in quanto risulterebbe incongruente, secondo la sopracitata sentenza, sottoporre ad un particolare regime di tutela quei boschi che possono essere trasformati e destinati ad altra coltura senza alcuna autorizzazione.

A tal proposito, buona parte del territorio comunale di Mirto risulta, con delibera n. 216 del 29.3.1954, sottoposto a vincolo idrogeologico;

l'entrata in vigore risale al 30 maggio 1954.

Sulla base di questa delibera, dei 943 ettari su cui si estende l'intero territorio la superficie vincolata ammonta a 751 ettari, mentre la parte che resta esclusa dal predetto vincolo è pari a 192 ettari.

Va sottolineato, purtroppo, che nell'elaborato grafico allegato allo studio agricolo-forestale (cfr. Tav. 3.) precedentemente consegnato non si era tenuto conto della zona non sottoposta a vincolo idrogeologico. In quest'ambito, pertanto, definito ed evidenziato in questa seconda fase, ricadono il castagneto e i lembi boschivi di querce caducifoglie, i quali venivano, nella relazione precedente, inclusi fra le tipologie da sottoporre a regime vincolistico.

Alla luce della sentenza del C.G.A. e delle superiori considerazioni queste tipologie, (e cioè l'area contrassegnata precisamente dal castagneto e dai lembi boschivi di querce caducifoglie), non essendo sottoposte ad una particolare disciplina nè facenti parte del patrimonio pubblico forestale in quanto di privati, risulterebbero, pertanto, non assoggettabili ai vincoli in oggetto. In altre parole, il castagneto, nella stregua di quanto detto, andrebbe considerato come facente parte delle colture agrarie non specializzate.

L'elaborato allegato alla presente relazione (Tav. 3.A.) illustra le definizioni conclusive alle quali si è pervenuti dopo un'accurata ricognizione dei luoghi e delle problematiche legislative emerse in questa seconda fase di lavoro. Questo elaborato va pertanto a completare la Tav. 3. dello studio

agricolo-forestale del territorio di Mirto, consegnato in data 7 giugno 1994.

Tale elaborato deve essere quindi ritenuto come un documento integrativo e non sostitutivo, in esso sono rappresentate tutte le aree boscate in rapporto alle prescrizioni dettate dalla L.R. n. 78/76 e quelle escluse dalle predette prescrizioni ovvero sia, le formazioni boschive ricadenti nella zona sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923 n. 3267) e quelle ricadenti nella zona esclusa dall'ambito del predetto vincolo. Per il resto della tematica fa testo la Tav. 3 dello studio precedentemente presentato

#### **DEFINIZIONI CONCLUSIVE**

Dall'elaborato allegato (cfr Tav. 3.A.) si evince in particolar modo che, rispetto alla Tav. 3 dello studio precedentemente consegnato, sono emerse due nuove situazioni, riguardanti peraltro un'unica zona e cioè quella in prossimità del campo sportivo posto a monte del centro abitato (cfr. Tav. 3.A.).

In particolare ci si riferisce alle seguenti tipologie:

##### ***1) Castagneto e lembi di bosco a querce caducifoglie***

Si tratta dell'area a monte del campo sportivo la cui tipologia è rappresentata dal castagneto e da alcuni lembi di bosco di querce caducifoglie (cfr. Tav. 3.).

Sulla base delle considerazioni precedenti, infatti, il castagneto, visto che non ricade nella zona sottoposta a vincolo idrogeologico né appartiene al Demanio forestale (e quindi non risulta sottoposto a particolare disciplina), non è da considerare, come invece era previsto precedentemente, assoggettabile a vincolo che ne preveda la immodificabilità di destinazione culturale e d'uso. Lo stesso dicasi per i lembi boschivi di querce caducifoglie.

## **2) Sughereta**

La sughereta contigua al castagneto (cfr. Tav. 3. del precedente studio), pur ricadendo nella zona non sottoposta a vincolo idrogeologico, rientra tuttavia nelle prescrizioni dettate dalla Legge n. 759 del 18.7.1956, la quale ha attenzionato la **"coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera"**, con norme ispirate a finalità produttivistiche e conservative.

Pertanto la sughereta, che insiste in tale zona, come tale dovrebbe essere considerata coltura da tutelare e quindi assoggettabile a regime vincolistico.

Difatti, secondo l'art. 8 della Legge n. 759/56: **"E' vietata la trasformazione delle sugherete, anche se non sottoposte a vincolo idrogeologico e ancorché danneggiate da incendi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico"**.

Concludendo, quindi, per tutto quanto fin qui detto appare evidente che dalla disciplina della legge regionale n. 78/76 restano esclusi il castagneto e i lembi di boschi di querce caducifoglie, in quanto entrambi ricadenti in una zona non sottoposta a vincolo idrogeologico e per i motivi sopra esposti.

La sughereta, invece, anche se insiste nella stessa zona non sottoposta a vincolo idrogeologico e contigua al castagneto, rientra comunque nella norma di applicazione della legge regionale n. 78/76; in questo secondo caso, quindi, rispetto al precedente elaborato (cfr. Tav. 3.) il vincolo di inedificabilità entro una distanza di m 200 scatta precisamente dal limite della sughereta

Tanto si rassegna alla cortese attenzione di codesta Amministrazione Comunale e al progettista del P.R.G. per le valutazioni di competenza

Mirto, li 22 OTT. 1994

IL TECNICO

(Dott. agronomo FRANGO MACHI')

